

ISTRUZIONI

MODELLO VR/2005 PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

PREMESSA

Il modello deve essere utilizzato solo dai contribuenti IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendano richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta **2004**. Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere presentato in duplice esemplare direttamente al concessionario della riscossione competente territorialmente a partire dal **1° febbraio 2005** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata, e cioè entro il **1° agosto 2005** se la dichiarazione è presentata ad una banca o ad un ufficio postale, ovvero entro il **31 ottobre 2005** se la dichiarazione annuale IVA è presentata in via telematica. Per il combinato disposto dell'art. 2, comma 7, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e dell'art. 38-bis, primo comma, penultimo periodo, il modello VR vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati; pertanto, **sono considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata**.

In merito alle fideiussioni e alle polizze fideiussorie, così come previste dall'art. 38-bis, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, si precisa che la garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio (art. 57, 1° comma).

Si ricorda che dall'obbligo di presentazione della garanzia sono esclusi i seguenti soggetti:

- coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a euro 5.164,57. Si precisa che tale limite va riferito all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso (art. 38 bis e R.M. n. 165/E del 3 novembre 2000);
- coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del 10% si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la richiesta (art. 21 del Decreto 28 dicembre 1993, n. 567);
- le imprese cosiddette "virtuose", ossia quelle imprese che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificamente indicate nell'art. 38 bis, 7° comma e seguenti. Si ricorda che tali soggetti devono presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, la dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera c) del predetto comma 7, dell'art. 38 bis (cfr. Circ. n. 54 del 4 marzo 1999);
- i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a euro 258.228,40. Tale limite va riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d'imposta (cfr. R.M. n. 54/E del 19 giugno 2002). Come precisato con circolare n. 84 del 12 marzo 1998, all'erogazione dei rimborsi richiesti dai curatori dei contribuenti falliti o sottoposti a procedure concorsuali provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare;
- i soggetti indicati nell'art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

Per la compilazione dei riquadri Contribuente e Dichiarante si rinvia a quanto già precisato al paragrafo 4.1 delle istruzioni della dichiarazione annuale IVA/2005.

Nel campo "**codice attività**" indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al maggior volume d'affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Il campo "**Numero di identificazione IVA Stato estero**" deve essere in ogni caso compilato dai soggetti residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

Il campo "**Codice Stato estero**" deve essere compilato dai soggetti non residenti.

Si precisa che nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta il modello VR per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "**Codice fiscale società dichiarante**", indicando in tal caso nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, la società che indica il codice di carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta il modello VR in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

QUADRO VR – RIMBORSI

SEZIONE 1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO

Nel **rigo VR1** va riportato il totale dei crediti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL5 colonna 2, e nei rigi VL26, VL27, VL28, campo 1, VL29, VL30, e VL31 del modello di dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2004.

Nel **rigo VR2** deve essere riportato il totale dei debiti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL5 colonna 1, e nei rigi VL20, VL21, VL22, VL23, VL24 e VL25 del modello di dichiarazione annuale IVA.

Nel **rigo VR3** va indicata la differenza tra il rigo VR1 e VR2, che normalmente coincide con l'importo risultante dal rigo VL32 della dichiarazione annuale IVA. Qualora tutto o parte di tale credito sia stato ceduto ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 da parte della società di gestione del risparmio, l'importo di tale credito deve essere diminuito dell'importo del credito ceduto, che dovrà essere poi specificamente indicato al rigo VL37 del quadro VL (v. istruzioni a tale quadro). Inoltre, nella particolare ipotesi in cui si sia verificata un'eccedenza di versamento dell'imposta rispetto a quella dovuta in sede di dichiarazione annuale (da indicare nel rigo VX3 ovvero in caso di dichiarazione unificata nel quadro RX sezione 1 del modello UNICO/2005), in tale rigo VR3 deve essere compreso l'importo dell'eccedenza di versamento verificatasi e della quale, in presenza dei presupposti di legge, si intende chiedere il rimborso.

Nel **rigo VR4, campo 1**, va indicato l'importo di cui si chiede il rimborso, che deve in ogni caso coincidere con l'importo risultante dal rigo VX4 della dichiarazione annuale IVA ovvero, in caso di dichiarazione unificata, con gli importi risultanti dai corrispondenti rigi del quadro RX del modello UNICO/2005. Nel **rigo VR4, campo 2** deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura di rimborso tramite il concessionario. Si evidenzia che il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contri-

buenti che hanno cessato l'attività, in quanto l'erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici delle entrate (circolare n. 84 del 12 marzo 1998).

Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2005 nel mod. F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a euro 516.456,90 (art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

SEZIONE 2 – CAUSALE DEL RIMBORSO

Si precisa che nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 3 o dall'art. 34, comma 9, il rimborso compete solo se l'eccedenza di credito di cui al rigo VR3 della sezione 1, è superiore a euro 2.582,28 ma può essere richiesto anche per un importo inferiore.

In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.

Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di euro 2.582,28 (vedi sezione 3).

Qualora sussistano più presupposti che legittimano la richiesta di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi. Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 31 gennaio 1991 e, relativamente al criterio di calcolo dell'aliquota media, la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995.

Rigo VR5, si riportano di seguito alcuni chiarimenti sulle ipotesi di rimborso previste.

Art. 30, comma 2

1) Casella 1 – Cessazione di attività

La casella 1 va barrata dai contribuenti che nel corso dell'anno 2004 hanno cessato l'attività. Come precisato con circolare n. 84 del 12 marzo 1998, all'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

Art. 30, comma 3

2) Casella 2 – Aliquota media

La casella 2 va barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. a).

Destinatari della norma sono coloro che effettuano esclusivamente e prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%.

Nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo sono esclusivamente le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi 7 e 8 nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati.

Le operazioni passive da considerare, invece, sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta.

Si ricorda inoltre che nel calcolo dell'aliquota media è previsto che:

- devono essere esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili;
- tra gli acquisti vanno comprese anche le spese generali.

3) Casella 3 – Operazioni non imponibili

La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b), in quanto hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 40,

comma 9 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta **2004**.

Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore.

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:

- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);

- cessioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;

- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331/1993);

- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331/1993).

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74-ter (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei rigi VE39 e VE40 del modello annuale di dichiarazione IVA. In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti rigi dei moduli.

4) Casella 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell'imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 2004 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24, ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (cfr. circolare n. 13/1990).

Si precisa che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr. la circolare n. 2/1990).

Si evidenzia che come previsto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, il rimborso compete per gli acquisti di immobili nonché per le spese di manutenzione sugli stessi effettuate dalle società di gestione del risparmio con le modalità e i termini ivi stabiliti.

5) Casella 5 - Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)

La casella 5 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. d), che abbiano effettuato nel **2004** prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7.

Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre considerare in aggiunta alle predette operazioni dell'art. 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli articoli 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93.

Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo" di cui al citato art. 7, non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall'art. 6.

6) Casella 6 - Condizioni previste dall'art. 17, comma 2

La casella 6 va barrata dagli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA.

Si precisa che con provvedimento 7 agosto 2002, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27 agosto 2002, è stato individuato l'ufficio di Roma 6 come competente per la gestione dei rapporti con i soggetti identificatisi direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter. Pertanto, le richieste di rimborso mediante il modello VR dei predetti soggetti non residenti devono essere presentate presso il Concessionario della Riscossione di Roma (cfr. circolare n. 44 del 1° agosto 2003).

Art. 34, comma 9

7) Casella 7 - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

La casella 7 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2004 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza (cfr. C.M. n. 145/E del 10 giugno 1998).

SEZIONE 3 – RIMBORSO DELLA MINORE ECCEDEZZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO – ARTICOLO 30, COMMA 4

Oltre le ipotesi sopra esaminate nella Sezione 2, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2002-2003-2004) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori a euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da riportare rispettivamente ai righi **VR6 e VR7**):

- **per l'anno 2002**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX4 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e gli importi indicati al rigo VL22 della dichiarazione IVA/2004 relativa all'anno 2003, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'IVA.
- **per l'anno 2003**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e gli importi da indicare al rigo VL22 della dichiarazione IVA/2005 relativa all'anno 2004, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'IVA.

AVVERTENZA

Nel caso in cui il contribuente compili la sezione 3 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può barrare, eventualmente, anche la casella 4 della sezione 2, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3.

AVVERTENZE PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il modello VR non deve essere presentato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell'ambito del gruppo, per le quali la società controllante intenda chiedere il rimborso. Per dette eccedenze, infatti, il rimborso può essere richiesto solo dall'ente o società controllante in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2005 da presentare in allegato al modello IVA 26LP – Prospetto delle liquidazioni periodiche. Il modello VR deve essere invece presentato nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell'anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti nella sezione 2 a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla società dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo.

La sezione 3 del presente modello deve essere compilata da una società già partecipante alla liquidazione di gruppo solo nel caso in cui nel corso dell'anno la stessa sia uscita dal gruppo per cessazione del controllo ed abbia successivamente incorporato, nello stesso periodo d'imposta, altra società legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio.

ATTESTAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI OPERATIVI

Ai sensi dell'art. 3, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le società e gli enti non operativi di cui all'art. 3, comma 37 della stessa legge, non hanno diritto a richiedere il rimborso dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA.

Pertanto, gli enti e le società aventi diritto a chiedere il rimborso sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti come non operativi (C.M. n. 146/E del 10 giugno 1998).

Tale dichiarazione può essere resa anche mediante la sottoscrizione dell'apposito riquadro riservato alle società ed agli enti, allegando al modello VR una fotocopia del documento di identità del dichiarante, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

■ SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

Si pone in evidenza che il modello di richiesta di rimborso, che viene utilizzato anche dai soggetti che presentano la dichiarazione unificata con il modello UNICO/2005 comprendente la dichiarazione IVA, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale ed è presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari, entrambi sottoscritti in originale.**

Per ulteriori chiarimenti sulla sottoscrizione del modello si rinvia al paragrafo 4.1.4 del fascicolo generale delle istruzioni.